



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017¹ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «potenza allacciata» è sostituita con «potenza nominale in corrente alternata».

Art. 1 cpv. 4 e 6

⁴ Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio o febbraio, perde la sua validità solo a fine marzo dell'anno seguente.

⁶ Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto a registrare le garanzie di origine.

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misu-

RS

¹ RS 730.01

razione. Sono esclusi gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 2008² sull'approvvigionamento elettrico.

² Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Doris Leuthard

² RS 734.71

Allegato 1
(art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

Numero 1.1

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
Energie rinnovabili	
– Forza idrica	
– Altre energie rinnovabili	Energia solare Energia eolica Biomassa ^a Geotermia Rifiuti
– Elettricità che beneficia di misure di promozione ^b	
Energie non rinnovabili	
– Energia nucleare	
– Vettori energetici fossili	Petrolio Gas naturale Carbone
– Rifiuti ^c	

^a biomassa solida e liquida e biogas

^b secondo l'articolo 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità)

^c rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche

Numero 2.5 figure 1 e 2

Figura 1

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità:		AAE ABC (es.)
Contatto:		www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99
Anno di riferimento:		2018
L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	54,0%	44,0%
Forza idrica	50,0%	40,0%
Altre energie rinnovabili	0,0%	0,0%
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	4,0%	4,0%
Rifiuti	1,0%	1,0%
Energie non rinnovabili	44,0%	29,0%
Energia nucleare	44,0%	29,0%
Vettori energetici fossili	0,0%	0,0%
Rifiuti	1,0%	1,0%
Totale	100,0%	75,0%
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40% forza idrica, 20% energia solare, 7% energia eolica, 30% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia		

Figura 2

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità		AAE ABC (es.)
Contatto:		www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99
Anno di riferimento:		2018
L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	98,0%	96,0%
Forza idrica	91,0%	91,0%
Altre energie rinnovabili	3,0%	1,0%
Energia solare	0,5%	0,5%
Energia eolica	2,0%	0,0%
Biomassa	0,5%	0,5%
Rifiuti	1,0%	1,0%
 Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	 4,0%	 4,0%
Energie non rinnovabili	0,0%	0,0%
Energia nucleare	0,0%	0,0%
Vettori energetici fossili	0,0%	0,0%
Rifiuti	1,0%	1,0%
Totale	100,0%	98,0%
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40% forza idrica, 20% energia solare, 7% energia eolica, 30% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia		